

STATO DELLE REVISIONI

TITOLO DOCUMENTO	REV.	REVISIONATI	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA EMISSIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
Addendum al Regolamento per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori	00	-	Prima versione	10/02/2021	Consulente esterno	Area Legale	Consiglio di Amministrazione

ADDENDUM AL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI

TITOLO I.....	3
PREMESSA PRINCIPI E NORME GENERALI	3
Art. 1 Definizioni	3
Art.2 Ambito di applicazione, finalità e principi	3
TITOLO II.....	4
ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	4
Art.3 Modalità di affidamento	4
Art.4 Pubblicità e trasparenza	4
Art.5 Criterio di aggiudicazione	5
Art.6 Cauzione provvisoria	5
Art.7 Termine per la conclusione della Procedura	5
TITOLO III.....	6
ACQUISTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA.....	6
Art.8 Modalità di affidamento	6
TITOLO IV.....	7
DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ACQUISTI.....	7
TITOLO V.....	7
ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO	7
Art.11 Entrata in vigore	7
Art.12 Modifiche all'Addendum	7

TITOLO I

PREMESSA PRINCIPI E NORME GENERALI

Con D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in L. n. 120 del 11 settembre 2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (a seguire, anche «Decreto Semplificazioni» o «D.L. Semplificazioni»), sono state adottate specifiche misure di semplificazione in materia di contratti pubblici, in deroga all'ordinaria disciplina di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» (a seguire, anche «Codice»).

Le suddette misure, contenute nel Titolo I (Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia), Capo I (Semplificazioni in materia di contratti pubblici), del citato Decreto, presentano natura transitoria, in quanto applicabili alle Procedure di affidamento il cui atto di avvio sia adottato entro il 31 dicembre 2021.

Il presente documento (a seguire, anche «Addendum») integra il Regolamento di Formazienda per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 2021 (a seguire, anche «Regolamento»), prendendo in esame le Procedure di affidamento disciplinate dal Decreto Semplificazioni.

Art. 1 Definizioni

1.1. Ai fini del presente Addendum, trovano applicazione le definizioni di cui al Regolamento, fatta eccezione per quelle di seguito indicate:

- **«Delibera a Contrarre»:** atto adottato dal CdA ai fini dell'avvio di Procedure di importo pari o superiore a 75.000 euro per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, ovvero di importo pari o superiore a 150.000 euro per i lavori. Con tale atto, il CdA esprime la volontà del Fondo di acquistare servizi, forniture e lavori, individuando gli elementi essenziali del Contratto, i criteri di selezione degli Operatori Economici e delle Offerte, ed ogni altro elemento ritenuto necessario o utile ai fini dell'espletamento della Procedura;
- **«Determina a Contrarre»:** atto adottato dal Direttore del Fondo, ai fini dell'avvio di Procedure di Affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro e per lavori di importo inferiore a 150.000 euro. Con tale atto, il Direttore del Fondo esprime la volontà del Fondo di acquistare servizi, forniture e lavori, individuando gli elementi essenziali del Contratto, i criteri di selezione degli Operatori Economici e delle Offerte, ed ogni altro elemento ritenuto necessario o utile ai fini dell'espletamento della specifica Procedura.

Art.2 Ambito di applicazione, finalità e principi

2.1. Il presente Addendum integra il Regolamento di Formazienda per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori ed è volto a disciplinare le modalità di affidamento di servizi, forniture e lavori del Fondo alla luce delle disposizioni di cui al D.L. Semplificazioni.

2.2. Le previsioni del presente Addendum diventeranno inefficaci a partire dal momento in cui cesseranno di avere efficacia le norme di cui al D.L. Semplificazioni.



2.3. Per quanto non previsto nel presente Addendum, trovano applicazione le disposizioni del Regolamento, nonché la normativa applicabile, nazionale e sovranazionale, e gli ulteriori atti regolatori interni del Fondo, cui espressamente si rinvia.

2.4. Le soglie economiche citate dal presente Addendum, ove coincidenti con le soglie economiche stabilite dalle disposizioni normative rilevanti, devono intendersi automaticamente integrate e modificate in caso di variazione delle soglie di riferimento.

TITOLO II ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Art.3 Modalità di affidamento

3.1. Il Fondo acquisisce servizi, forniture e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante le Procedure di cui all'art.1, comma 2, lett. a) e b), del D.L. Semplificazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione degli inviti e degli altri principi di cui art. 36, comma 1, 30, comma 1, 34 e 42 del Codice.

3.2. Per gli acquisti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Semplificazioni, è consentito procedere all'Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più Operatori Economici. Tali acquisti possono essere realizzati tramite Determina a Contrarre o Delibera a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del Codice. Resta ferma la facoltà del Fondo, in base alle specificità e alle peculiarità del singolo affidamento, di procedere a selezionare il Contraente mediante apposita Indagine di Mercato o tramite elenchi di Operatori Economici, quale anche l'Albo Fornitori.

3.3. Per gli acquisti di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Semplificazioni, l'Affidamento avviene previa consultazione di Operatori Economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale degli Operatori invitati, individuati sulla base di apposita Indagine di Mercato o tramite elenchi di Operatori Economici, quale anche l'Albo Fornitori. Tali acquisti sono realizzati tramite Delibera a contrarre.

3.4. Nei casi di cui al precedente comma 3.3., il numero di Operatori Economici da consultare è proporzionato all'importo e alla rilevanza dell'Affidamento, e, comunque, non è inferiore a quello stabilito dalla normativa vigente.

3.5. Resta ferma la possibilità per il Fondo, previa motivazione, di ricorrere a Procedure Ordinarie, a condizione che ciò non avvenga per finalità dilatorie. Troveranno, in ogni caso, applicazione le previsioni derogatorie di cui all'art. 1, commi 3 e 4 del D.L. Semplificazioni.

Art.4 Pubblicità e trasparenza

4.1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, il Fondo dà evidenza dell'avvio delle Procedure negoziate di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Semplificazioni tramite pubblicazione di un apposito avviso sul proprio sito internet istituzionale.

4.2. Il Fondo dà, altresì, evidenza dei risultati delle Procedure di cui al presente Titolo con la pubblicazione di un apposito avviso. La pubblicazione di tale avviso non è obbligatoria nelle Procedure di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. Semplificazioni per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro. Nelle Procedure di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. Semplificazioni, l'avviso sui risultati della Procedura contiene tra l'altro l'indicazione dei soggetti invitati.

Art.5 Criterio di aggiudicazione

5.1. Per gli acquisti di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Semplificazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del Codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, si procede all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.

5.2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all'esclusione automatica dalla gara delle Offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice, anche qualora il numero delle Offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Art.6 Cauzione provvisoria

6.1. Per le Procedure di cui al presente Titolo, il Fondo non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola Procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Tali esigenze vengono indicate dal Fondo nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.

6.2. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dall'art. 93 del Codice.

Art.7 Termine per la conclusione della Procedura

7.1. Salve le ipotesi in cui la Procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del Contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 1, del D.L. Semplificazioni.

7.2. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma, la mancata tempestiva stipulazione del Contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. Semplificazioni ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

TITOLO III ACQUISTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

Art.8 Modalità di affidamento

8.1. Il Fondo procede agli affidamenti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, salvo quanto previsto dal comma successivo, mediante Procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, mediante Procedura competitiva con negoziazione di cui agli artt. 61 e 62 del Codice o dialogo competitivo di cui all'art. 64 del Codice.

8.2. Per gli affidamenti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la Procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle Procedure Ordinarie non possono essere rispettati.

8.3. In caso di Procedure negoziate di cui al comma precedente e di affidamenti nei settori specifici individuati dall'art. 2, comma 4, del D.L. Semplificazioni, il Fondo opera in deroga ad ogni previsione di legge, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui:

- (i) all'art. 2 del D.L. Semplificazioni;
- (ii) alla normativa penale;
- (iii) al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 159/2011);
- (iv) ai principi generali in materia di affidamento di contratti pubblici di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice;
- (v) alla normativa in materia di subappalto;
- (vi) ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE

Art.9 Termine per la conclusione della Procedura

9.1. Salve le ipotesi in cui la Procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del Contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

9.2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma precedente, la mancata tempestiva stipulazione del Contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.L. Semplificazioni, ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ACQUISTI

Art.10 Ulteriori misure di semplificazione

10.1. In relazione alle Procedure Ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli art. 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del Codice. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.

10.2. È sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del Contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla Procedura.

10.3. Il Fondo può prevedere l'obbligo per l'Operatore Economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 2, del Codice, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'Appalto da affidare.

10.4. Le verifiche antimafia sono espletate dal Fondo con le modalità semplificate di cui all'art. 3 del D.L. Semplificazioni.

TITOLO V ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art.11 Entrata in vigore

L'Addendum entra in vigore dalla data di relativa approvazione, da disporsi con Delibera del Consiglio di Amministrazione, ed è reso pubblico sul sito internet del Fondo.

Art.12 Modifiche all'Addendum

Eventuali modifiche all'Addendum devono essere approvate con Delibera del Consiglio di Amministrazione ed entrano in vigore dalla data di relativa approvazione.